



Comune di Latera

(Provincia di Viterbo)

Area Amministrativa

Prot n. 2778

UFFICIO DI SEGRETERIA

Decreto n. 7 del 22.06.2022

NOMINA DI ASSESSORE COMUNALE E VICE-SINDACO

IL SINDACO

- VISTO che il giorno 12.06.2022 hanno avuto luogo le votazioni per la elezione diretta del Sindaco e dei Consiglieri comunali;
- VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni, richiamando in particolare i seguenti articoli:
 - **Articolo 46 - Elezione del sindaco e del presidente della provincia - Nomina della giunta**
[...] 2. Il sindaco e il presidente della provincia nominano, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione. [...]
 - **Articolo 47 - Composizione delle giunte**
[...] 3. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province gli assessori sono nominati dal sindaco o dal presidente della provincia, anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.
4. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio ed in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere. [...]
 - **Art. 64 - Incompatibilità tra consigliere comunale e provinciale e assessore nella rispettiva giunta**
 1. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale.
 2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.
 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.
 4. (Comma così sostituito dall'art. 7, D.L. 29 marzo 2004, n. 80.) Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del sindaco o del presidente della giunta provinciale, non possono far parte della rispettiva giunta né essere nominati rappresentanti del comune e della provincia.»
 - **Articolo 78 Doveri e condizione giuridica**
[...] 3. I componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato. [...]
5. Al sindaco ed al presidente della provincia, nonché agli assessori ed ai consiglieri comunali e provinciali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dei relativi comuni e province. [...]
- VISTO più in generale il titolo III, capo II, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e le successive norme integrative quali il D.L. 13/08/2011 n. 138, il D.Lgs. 31/12/2012 n. 235 e il D.Lgs. 8/4/2013 n. 39
- VISTA la Legge 23 novembre 2012, n. 215 recante «Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali»;
- VISTO il d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, recante: «Testo unico delle leggi per la composizione e la

elezione degli organi delle Amministrazioni comunali" e successive modificazioni;

- VISTO lo Statuto Comunale;
- VALUTATA l'insussistenza delle cause di incandidabilità, incompatibilità e inconfiribilità rese, ai sensi delle norme sopra richiamate

NOMINA

Il Sig. Fronio Alessandro nato a Pitigliano (GR) il 02.11.1981 residente in Latera, Via delle Nazioni Unite, 21. componente della giunta comunale con delega delle funzioni relative ai seguenti uffici e servizi: Lavori Pubblici, strade urbane ed extra-urbane, viabilità, verde pubblico, bandi Comunità Europei, vice-sindaco dando atto che è stata acquisita agli atti la documentazione relativa al possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale così come richiesto dall'art. 47, commi 3 e 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Della presente nomina, come richiesto dall'art. 46, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sarà data comunicazione al Consiglio nella prossima seduta.

Dalla residenza comunale, li 22.06.2022



IL SINDACO
[Handwritten signature]

Per accettazione della carica

L'ASSESSORE

[Handwritten signature]

(Firma per esteso)

[Handwritten signature]

(Firma abbreviata)

Si attesta l'autenticità della firma, apposta in mia presenza.

LATERA

, data 23.06.22



IL SINDACO

[Handwritten signature]



Comune di Latera

(Provincia di Viterbo)

Area Amministrativa

Prot n. 2779

UFFICIO DI SEGRETERIA

Decreto n. 8 del 22.06.2022

NOMINA DI ASSESSORE COMUNALE

IL SINDACO

- VISTO che il giorno 12.06.2022 hanno avuto luogo le votazioni per la elezione diretta del Sindaco e dei Consiglieri comunali;
- VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni, richiamando in particolare i seguenti articoli:
 - **Articolo 46 - Elezione del sindaco e del presidente della provincia - Nomina della giunta**
[...] 2. Il sindaco e il presidente della provincia nominano, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione. [...]
 - **Articolo 47 - Composizione delle giunte**
[...] 3. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province gli assessori sono nominati dal sindaco o dal presidente della provincia, anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.
4. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio ed in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere. [...]
 - **Art. 64 - Incompatibilità tra consigliere comunale e provinciale e assessore nella rispettiva giunta**
 1. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale.
 2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.
 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.
 4. (Comma così sostituito dall'art. 7, D.L. 29 marzo 2004, n. 80.) Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del sindaco o del presidente della giunta provinciale, non possono far parte della rispettiva giunta né essere nominati rappresentanti del comune e della provincia.»
 - **Articolo 78 Doveri e condizione giuridica**
[...] 3. I componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato. [...]
5. Al sindaco ed al presidente della provincia, nonché agli assessori ed ai consiglieri comunali e provinciali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dei relativi comuni e province. [...]
- VISTO più in generale il titolo III, capo II, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e le successive norme integrative quali il D.L. 13/08/2011 n. 138, il D.Lgs. 31/12/2012 n. 235 e il D.Lgs. 8/4/2013 n. 39
- VISTA la Legge 23 novembre 2012, n. 215 recante "Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali";
- VISTO il d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, recante: "Testo unico delle leggi per la composizione e la

elezione degli organi delle Amministrazioni comunali" e successive modificazioni;

- VISTO lo Statuto Comunale;
- VALUTATA l'insussistenza delle cause di incandidabilità, incompatibilità e inconfiribilità rese, ai sensi delle norme sopra richiamate

NOMINA

La Sig.ra Bonanni Aurora nata a Pitigliano (GR) il 19.07.1987 residente in Latera, Via Antonio Gramsci, 1 componente della giunta comunale con delega delle funzioni relative ai seguenti uffici e servizi: Sanità, servizi sociali, istruzione e bonus bebè, dando atto che è stata acquisita agli atti la documentazione relativa al possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale così come richiesto dall'art. 47, commi 3 e 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Della presente nomina, come richiesto dall'art. 46, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sarà data comunicazione al Consiglio nella prossima seduta.

Dalla residenza comunale, lì 22.06.2022



IL SINDACO

Per accettazione della carica


L'ASSESSORE

(Firma per esteso)

(Firma abbreviata)

Si attesta l'autenticità della firma, apposta in mia presenza.

....., data



IL SINDACO